

Comune di Mondolfo

Provincia di Pesaro e Urbino

Gara per il servizio di gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento a mezzo di parcometri elettronici ed ausiliari del traffico, su strade e piazze del territorio comunale, compresa l'installazione e la manutenzione ordinaria/straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale connessa al servizio medesimo, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 ed art. 108 del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Anni 3

Capitolato Speciale di Appalto

Premessa

Con atto n. _____ Determinazione a Contrarre del Responsabile del VI Settore Polizia Locale del _____, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio /la fornitura di gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento a mezzo di parcometri elettronici ed ausiliari del traffico, su strade e piazze del territorio comunale, compresa l'installazione e la manutenzione ordinaria/straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale connessa al servizio medesimo.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è il Comune di Mondolfo;

Il Responsabile unico del progetto è il Comandante della Polizia Locale, Dott. Donati Ivan

CAPO I

Condizioni generali

Art. 1

Oggetto Della Concessione

1. Il Presente Capitolato Speciale di Appalto, d'ora in poi indicato CSA, disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, in merito al servizio di gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento a mezzo di parcometri elettronici ed ausiliari del traffico, su strade e piazze del territorio comunale di Mondolfo, compresa installazione e la manutenzione ordinaria/straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale connessa al servizio medesimo.

2. Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura a spese con mezzi propri a fornire i servizi di seguito sinteticamente indicati:

informazione all'utenza, rilascio abbonamenti e controllo della sosta. I dipendenti con funzioni di ausiliari del traffico dovranno essere abilitati a tale funzione con provvedimento del sindaco previo accertamento dei requisiti previsti dalle vigenti normative accuratamente documentato.

3. La gestione del servizio aree di sosta dovrà essere garantita con l'impiego di almeno n. 3 dipendenti con funzioni di Ausiliari della sosta ex art. 12 — bis del D. Lgs. 285/1992, legate al Concessionario da rapporto di lavoro di natura subordinata, nonché con l'impiego di 2 ulteriori unità da adibire alla gestione del servizio di sportello fisico aperto al pubblico per le pratiche di gestione generale e degli abbonamenti previsti. L'amministrazione Comunale metterà a disposizione della ditta affidataria idonei locali, individuati nell'area destina alla sosta a pagamento da adibire a Ufficio per l'utenza.

La disciplina contrattuale del rapporto di lavoro delle unità di cui sopra dovrà contemplare un'articolazione oraria individuale giornaliera e settimanale tale da assicurare il controllo dei servizi nel corso della loro operatività.

Art. 2

Norme Regolatrici dell'affidamento in Concessione

1. La norma di riferimento per l'appalto di cui in oggetto è il Codice degli Appalti (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e il D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201.

Art. 3

Modalità di gara e criterio di aggiudicazione

1. La concessione sarà affidata mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, in osservanza delle disposizioni rese dal D.Lgs. n. 36/2023.

2. Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire le offerte entro i termini e con le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara. La gara verrà espletata anche in caso di presentazione di una sola offerta.

3. La gara sarà aggiudicata, ai sensi degli artt. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023, in favore del soggetto partecipante che avrà presentato la migliore offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, individuati nel disciplinare di gara.

Art. 4

Valore della concessione - Canone minimo a base di gara - Corrispettivo minimo garantito

1) L'importo stimato per la gara della durata di 3 anni (36 mesi) è pari ad euro € 510.746,73 oltre IVA al 22% di € 112.364,28 per un totale di € 623.111,01 iva inclusa. La stima è basata sulla rendicontazione della gestione della sosta in forma sperimentale effettuata nel corso dell'anno 2023, la quale non differisce in maniera sostanziale in termine di numero degli stalli, modalità di gestione, tariffe, periodo, orari, ecc., rispetto a quanto previsto dal presente capitolato;

2) Le imprese concorrenti dovranno esprimere un'offerta economica indicando la misura percentuale degli incassi da corrispondere quale canone al Comune, in aumento rispetto al canone minimo a base di gara, stabilito nella misura del 50%.

3) In ogni caso, viene fissato un corrispettivo minimo annuo garantito pari ad € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) al netto dell'I.V.A.;

4) il Concessionario, laddove la somma degli introiti, determinata applicando la percentuale offerta, non raggiunga tale importo, dovrà integrare il canone fino al raggiungimento dell'importo complessivo annuo come sopra determinato in € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) al netto dell'I.V.A.;

Art. 5

Durata della Concessione

1. La durata della concessione viene fissata in anni 3 (36 mesi) decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. L'attività dovrà comunque essere svolta nel periodo compreso tra il 15/06 e il 15/09 di ogni anno solare secondo le previsioni del presente CSA.

Il presente contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 (DUE) anni. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno un mese prima della scadenza del contratto. La durata dell'appalto viene fissata dal verbale di affidamento dell'incarico. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 11 D. Lgs 36/2023 per un massimo di 6 (SEI) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla stazione appaltante.

Art. 6

Modifiche al contratto

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, può imporre all'impresa affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'impresa affidataria non può far valere il diritto della risoluzione del contratto.

Art. 7

Essenzialità delle Clausole - Conoscenza delle condizioni contrattuali

1. La partecipazione alla gara equivale, da parte del Concessionario, alla espressa dichiarazione che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente CSA e in tutti gli altri documenti, che del contratto sono parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'impresa Concessionaria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti che regolano espressamente la materia della fornitura dei servizi di cui all'art. 1, Capo I del presente capitolato speciale, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente affidamento, per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

3. inoltre la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi l'affidamento e, quindi, che consentono l'attivazione dei servizi.

CAPO II

Requisiti

Art. 8

Requisiti di idoneità professionale

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato 1.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2. Aver realizzato negli esercizi 2021-2022-2023, un fatturato specifico per attività di natura analoga con quella oggetto del presente appalto per la pubblica amministrazione o privati:

a) Almeno pari € 515.000,00 IVA esclusa nell'arco dell'intero triennio;

b) Almeno pari € 175.000,00 Iva esclusa nell'arco di ciascun anno;

La prova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

a) per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

b) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

c) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

d) Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

3. Possesso di idonea capacità economica finanziaria mediante produzione di referenze bancarie rilasciate da due istituti di Credito o Intermediari finanziari autorizzati ai sensi legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con gli istituti.

Per la prova di tale requisito l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Art. 10

Requisiti i Capacità tecnica e professionale

1. Esecuzione negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) di n. 3 servizi analoghi di cui almeno 1 presso Comuni con popolazione pari o superiore a quella di Mondolfo e per n. 900 stalli di sosta. Per servizi analoghi si intende la gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento a mezzo di parcometri elettronici ed ausiliari del traffico, su strade e piazze del territorio comunale, compresa l'installazione e la manutenzione ordinaria/straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale connessa al servizio medesimo;

La prova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

b) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

c) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

d) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per la prova di tale requisito l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito.

Art. 11

Personale impiegato nell'esecuzione del servizio, costo manodopera ed oneri sicurezza

1. L'aggiudicatario, dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2. Ai sensi dell'art 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023 i costi della manodopera sono individuati al netto delle spese generali e dell'utile di impresa.

3. L'incidenza degli oneri totali della sicurezza viene stabilito nella percentuale del 3,5% della somma a base di gara. L'importo complessivo presunto del servizio è pari ad € 510.746,73 iva esclusa per il periodo di anni 3 (TRE), di cui € 492.870,60 per il servizio ed € 17.876,13 per oneri della sicurezza.

4. I costi della mano d'opera vengono stimati sulla base del CCNL Terziario Commercio e quantificati in € 20.040,00 annui per un totale di € 60.120,00 totali (3 anni).

Cap III

Zone adibite alla sosta a pagamento e tariffe

Art. 11

Destinazione delle aree e facoltà dell'Amministrazione

1. Per strisce blu si intendono gli stalli di sosta per le auto soggetti alla tariffazione di cui al successivo articolo art. 13.

Per strisce gialle si intendono i posti auto riservati a determinate categorie di utenti e sono soggetti alla disciplina di cui al CdS;

Per strisce bianche si intendono i posti auto gratuiti e/o con limitazioni temporale della sosta.

2. Le aree sulle quali è istituito il servizio sono destinate a parcheggio pubblico a pagamento senza custodia di veicoli adibiti al trasporto di persone e promiscuo. Non è consentito l'uso delle aree non conforme a tale destinazione né che sulle stesse aree abbia a svolgersi attività che non sia parcheggio di veicoli.

3. All'Amministrazione comunale dovrà essere comunque garantita la fruibilità delle aree concesse per le manifestazioni autorizzate dalla stessa, per finalità collegate all'esecuzione di lavori o opere stradali anche a carico di privati che ne abbiano necessità. L'affidatario nulla avrà a pretendere per il mancato utilizzo delle aree di cui sopra.

3. Rimane in capo all'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno ed in caso di esigenze di particolare rilevanza, la facoltà di modificare gli orari di validità della sosta nelle strisce blu, le tariffe, nonché il numero degli stalli di sosta a pagamento precisando che tali modifiche saranno approvate con atti propri del Comune in contraddittorio con il Concessionario. In particolare si sottolinea che tali eventuali modifiche saranno effettuate, sentito il parere del Concessionario ed entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.

4. il Comune si riserva di spostare per ragioni di viabilità e urbanistiche, o per cause di forza maggiore, gli spazi destinati alla sosta a pagamento in altre aree del proprio territorio, precisando che ogni spesa per il trasferimento dell'area di sosta con relativo parcometro è a carico del Concessionario.

5. Il Comune di Mondolfo potrà sospendere il servizio di parcheggio senza che il Concessionario possa accampare pretesa alcuna nei seguenti casi:

- a) qualora si rende necessario eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- b) qualora il suolo dove insiste il parcheggio sia oggetto di lavori pubblici di risistemazione, ristrutturazione;
- c) qualora vi siano delle esigenze giudicate di particolare rilevanza dalla Amministrazione Comunale, ed in caso di eventi sportivi, socio-culturali e turistici di rilevanza, anche non promossi dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12

Aree di sosta a pagamento

1. Le aree di sosta oggetto della concessione, sono le seguenti per un totale di n. 937 posti a pagamento:

AREA INTERESSATA:

Area compresa tra il mare e la linea ferroviaria, con confine nei pressi del Residence “Le Vele” (Lungomare C. Colombo) sul lato sud e il Camping Del Gabbiano (Vi Faa di Bruno) sul lato nord.

L'intera area è evidenziata nella planimetria allegata.

STRADE INTERESSATE:

1. Lungomare C. Colombo – dallo spartitraffico nei pressi del civico 180 al civico 73;
2. Lungomare C. Colombo – Area parcheggio antistante il civ. 115;
3. Lungomare C. Colombo – Area parcheggio esterna alla carreggiata antistante il civ 73;
4. Lungomare C. Colombo – Area parcheggio esterna alla carreggiata antistante “Villa Valentina”;
5. Via C. Goldoni;
6. Via T. Tasso;
7. Via Spontini;
8. Via Giuseppe Parini;
9. Via Faà di Bruno – Dal civico 1 all'intersezione con Via Potenza (giardini 11 Eroine)
10. Via Faà di Bruno – Dal civico 18 all'intersezione con Via Chienti;
11. Via Faà di Bruno – area ex Colonia Santa Cecilia;
12. Via Faà di Bruno – Dal civico 26 al civico 88;
13. Via Faà di Bruno – Dal civico 88 all'intersezione con Via D. Chiesa;
14. Via D. Chiesa dal civico 101 a Via Esino;
15. Piazza Ricci;
16. Via Marecchia;
17. Via Tronto;
18. Via Chienti;
19. Via Esino;
20. Via A. Manzoni;
21. Viale G. Carducci – Dall'intersezione con Via Parini a Piazza Roma;
22. Viale G. Carducci – Dal civ. 153 sino a Via Palmiro Togliatti;

TABELLA RIEPILOGATIVA POSTI AUTO ESISTENTI*			
(comprese le aree fruibili incluse o nelle vicinanze della zona mare, interessata dal servizio di sosta a pagamento)			
	POSTI AUTO	POSTI A PAGAMENTO	POSTI LIBERI
INTERA AREA	1588	937	651

* Il conteggio è stato eseguito puntualmente ove possibile, mentre è stato stimato in base a misurazioni ove non presente la segnaletica orizzontale.

Essendo previsti lavori di adeguamento della viabilità ciclabile e contestuale rifacimento del manto stradale nella parte sud del Lungomare C. Colombo, il numero degli stalli di sosta blu potrebbe subire una modifica in difetto, con una percentuale stimata come segue:

STALLI PRESENTI SUL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI*	
POSTI AUTO	VARIAZIONE STIMATA 25%
165	41 posti auto +/-

* stima effettuata mediante misurazione dell'area in rapporto alla larghezza degli stalli di sosta

Art. 13

Disciplina del servizio: periodo di validità, orari di sosta e tariffe

La sosta a pagamento è valida tutti i giorni dal 15/06/2023 al 15/09/2023 con orario 09,00-21,00.

TARIFFE

- 1,00 €/ora, con frazionamento e pagamento minimo 0,20 €;
- 4,00 € per mezza giornata: durata di 6 (sei) ore decorrenti dall'inizio della sosta;
- 8,00 € per l'intera giornata;

ABBONAMENTI:

- ✓ 30,00 € una tantum per tutto il periodo estivo – Attivabile esclusivamente dai soggetti residenti nelle vie interessate dalla sosta a pagamento. Potranno essere inserite al massimo 2 targhe per nucleo familiare con possibilità di sosta di un solo veicolo;
- ✓ 150,00 € una tantum per tutto il periodo estivo – Attivabile esclusivamente dai soggetti residenti nelle aree interessate dalla sosta a pagamento, come secondo abbonamento per nucleo familiare;
- ✓ 35,00 € per giorni 7 (sette) – Attivabile da chiunque;
- ✓ 100,00 € per giorni 30 (trenta) – Attivabile da chiunque;
- ✓ 50,00 € una tantum per tutto il periodo estivo – Attivabile esclusivamente dal titolare di attività economica con sede fisica nelle vie interessate dalla sosta a pagamento, ad esclusione dei soggetti di cui al punto seguente. In caso di più titolari l'abbonamento attivabile sarà comunque uno.
- ✓ 40,00 € una tantum per tutto il periodo estivo – Attivabile esclusivamente dal titolare delle strutture ricettive classificate come Alberghi e Campeggi ai sensi dell'art 10 comma 3 e 11 comma 3 della L.R. 11 Luglio 2006 n. 9, aventi sede fisica nelle vie interessate dalla sosta a pagamento secondo il seguente algoritmo:

ALBERGHI:

- da 0 a 15 camere dichiarate: max 2 abbonamenti;
- da 16 a 30 camere dichiarate: max 3 abbonamenti;
- da 31 a 50 camere dichiarate: max 4 abbonamenti
- oltre 50 camere dichiarate: max 5 abbonamenti

CAMPEGGI: max 4 abbonamenti;

*gli abbonamenti non danno alcun diritto sulla riserva dei posti.

ESENZIONI AL PAGAMENTO:

- a) Veicoli targati forze dell'ordine;
- b) Vigili del Fuoco con mezzi di servizio;
- c) I veicoli delle forze armate e della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso in stato di emergenza, dei quali sia palese la funzione e/o la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio;
- d) mezzi di soccorso in servizio, ambulanze, 118 ecc.;
- e) mezzi del Comune di Mondolfo;
- f) Enti erogatori di servizi ENEL, TELECOM, GAS, POSTE ITALIANE in servizio. I veicoli dovranno essere muniti di apposito contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa, e dovranno comprovare di essere in servizio.
- g) veicoli ad esclusiva trazione elettrica mediante l'esposizione di idoneo permesso rilasciato su richiesta dell'interessato
- h) Nelle aree destinate a parcheggio a pagamento è consentita la sosta gratuita su strisce blu per le persone dotate di contrassegno auto disabili (CUDE), solo qualora i posti riservati alla sosta disabili

risultassero già occupati o indisponibili.

Art. 14

Rimodulazione delle aree e del numero di posti

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, di variare l'ubicazione ed il numero dei parcheggi, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla percentuale del 20% rispetto ai totali indicati nella rispettiva tabella di cui art. 13.
2. Dette variazioni non possono comportare alcuna richiesta di indennizzo da parte del Concessionario.
3. L'onere finanziario derivante dall'eventuale necessità di spostare i parcometri, a causa del cambiamento delle zone di ubicazione degli stalli di sosta, è a totale carico della ditta appaltatrice.

Art. 15

Titoli di sosta

1. Il pagamento della sosta sulle aree pubbliche di cui al presente Capitolato d'oneri può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) Titoli di sosta emessi da impianti automatici (parcometri) con possibilità di pagamento da parte dell'utenza, oltre che con moneta (euro) anche con Pos (es. carte di credito/carte di debito/bancomat, ecc.);
L'attestazione della presente modalità di pagamento dovrà sempre avvenire mediante esposizione del tagliandino emesso dal dispositivo. In tal caso il tagliandino comprovante l'avvenuto pagamento dovrà essere esposto sulla parte anteriore del cruscotto in modo ben visibile e integralmente leggibile dall'esterno.
 - b) Mediante Applicazioni informatiche (App) dedicate al tipo servizio tra le più diffuse, da indicare in sede di offerta tecnica e in numero non inferiore a 3 (TRE);
La presente modalità di pagamento esonera l'utente dall'esposizione sul veicolo dell'attestazione di pagamento;
 - c) L'attestazione dell'esistenza di una delle forme di abbonamento previste, nel caso di emissione in formato cartaceo, deve avvenire mediante esposizione del tagliando sulla parte anteriore del cruscotto in modo ben visibile e integralmente leggibile;
2. Il ticket di sosta (emesso dal parcometro) al fine di consentire il controllo da parte degli ausiliari della sosta e del personale di cui all'art 12 CdS, dovrà contenere necessariamente i seguenti dati:
 - Comune di Mondolfo;
 - Dati del Concessionario;
 - Identificativo del parcometro e numero progressivo ticket;
 - Data ed orario di emissione;
 - Data ed orario di scadenza;
 - Targa del veicolo;
 - Importo transazione;
 - Avviso di posizionare il ticket sul cruscotto del veicolo in modo ben visibile;
3. Al fine di prevenire involontarie digitazioni errate del numero di targa del veicolo da parte dell'utenza, il sistema di emissione dovrà fornire un *alert* finalizzato a richiamare l'attenzione dell'utente a tale aspetto, evidenziando che l'errato inserimento del numero di targa comporterà la sanzione per mancato pagamento.
4. Il Concessionario dovrà pubblicizzare, a proprie spese, mediante segnaletica orizzontale e verticale, le aree di sosta di cui all'art. 12 del presente capitolato con la relativa tariffa, periodo di validità ed orari di sosta;

Art. 16
Disposizioni in corso di esecuzione della concessione

1. Il Comune di Mondolfo si riserva la facoltà di utilizzare in ogni tempo le aree di parcheggio per esigenze pubbliche o di interesse pubblico, limitando la sospensione del servizio a pagamento al tempo strettamente necessario, senza che il Concessionario abbia a pretendere indennizzi di sorta. Ciò anche in caso di lavori pubblici o di ordinaria manutenzione sul suolo o sottosuolo.
2. Allo stesso modo potranno essere autorizzate concessioni di occupazione di suolo pubblico in favore di privati, enti, attività economiche, associazioni, ecc., finalizzate all'esecuzione di lavori edili o all'esercizio di altre attività, senza che il Concessionario abbia a pretendere indennizzi di sorta.
3. Il Comune competente si riserva di utilizzare gratuitamente le aree destinate a parcheggio a pagamento, in occasione di manifestazioni sportive, religiose, ecc.
4. L'Ente concedente si riserva, tra l'altro, la facoltà di sospensione temporanea o definitiva (totale o parziale) del servizio affidato in concessione per sopraggiunte esigenze connesse all'adozione di una diversa disciplina del traffico, per motivi di pubblico interesse ovvero per modificazioni che dovessero intervenire nella vigente legislazione in materia. In nessun caso la ditta Concessionaria potrà richiedere alcun indennizzo. Ogni eventuale disposizione inerente al servizio sarà impartita dal R.U.P. e comunicata per iscritto al Concessionario. Le disposizioni impartite dovranno essere considerate parte integrante del contratto e produrranno i relativi effetti dalla data di notifica o ricezione.
5. Più specificamente in caso di successivo ampliamento del numero degli stalli di sosta, anche per periodi limitati relativamente a periodi stagionali e/o occasionali, il Concessionario dovrà attrezzare i nuovi spazi con l'apposizione della segnaletica idonea e con l'eventuale posa di nuovi parcometri, nel termine ultimo di venti giorni dalla data di comunicazione, secondo le modalità tutte di cui al presente capitolato e secondo le direttive impartite dal R.U.P. Inoltre, in caso di autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale di occupazione di spazio pubblico ovvero di svolgimento di manifestazioni d'interesse pubblico dalla stessa autorizzate, secondo disposizioni e modalità organizzative, il Concessionario non ha diritto ad alcun compenso, rimborso o risarcimento per il mancato utilizzo degli stalli di sosta destinati al parcheggio a pagamento, oggetto del presente Capitolato.

Art. 17
Sportello al pubblico destinato all'utenza

1. Il Comune di Mondolfo mette a disposizione del concessionario a titolo gratuito, nel periodo compreso tra il 15/05 e il 30/09 di ogni anno, locali costituiti da un front office dotato di collegamento internet e linea telefonica, nonché una ulteriore stanza per il ricovero delle attrezzature o quant'altro necessario allo svolgimento del servizio.
2. I locali sono individuati presso "Villa Valentina" situata in Via Carducci, 85 e sede dell'Ufficio Turismo del Comune di Mondolfo (vedi mappa delle aree). Gli stessi dovranno essere utilizzati dal concessionario in accordo con l'amministrazione comunale, in modo tale da garantire la condivisione con il personale ad esso dedicato per le finalità di informazione turistica.
3. Lo sportello dedicato all'utenza, con finalità di gestione e rilascio degli abbonamenti alla sosta, nonché a fornire tutte le informazioni all'utenza, dovrà essere avviato almeno a decorrere dal 01/06 di ogni anno, con aperture al pubblico minime garantite secondo la seguente programmazione.

Orari di apertura al pubblico:

lunedì:	16:00 – 19:00
mercoledì:	09:00 – 12:00
sabato:	09:00 – 12:00

4. Tutto il materiale d'ufficio, comprese le strumentazioni informatiche e le apparecchiature elettroniche (computer, stampanti, ecc.) sono a carico dell'affidatario del servizio.
5. I locali di cui sopra potranno essere utilizzati in maniera autonoma dal personale dipendente del concessionario che verrà fornito di chiavi.
6. Il Comune di Mondolfo declina ogni responsabilità per qualsiasi danno subito dal concessionario nell'utilizzo dei locali di cui sopra, quali a titolo di mero esempio, ammanchi di valori, materiali, attrezzature o danneggiamenti di sorta, ecc.
7. Il concessionario sarà tenuto a rifondere al Comune di Mondolfo, il corrispettivo dei danni accertati alla struttura in caso di scorretto o sconveniente utilizzo della stessa da parte del proprio personale dipendente o dalla mancata attuazione degli accorgimenti minimi di sicurezza.

CAPO IV

Offerta tecnica ed Economica

Art.18

Valutazione dell'offerta tecnica ed economica.

l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui allegato "C" del presente Capitolato Speciale di Appalto che verrà reso pubblico con la pubblicazione del disciplinare di gara.

Capo V

Attrezzature

Art. 19

Parcometri: caratteristiche tecniche

1. Tutti i Parcometri, in numero minimo pari a 22 unità installate, dovranno essere di nuova costruzione in ogni sua componente con relativa dichiarazione del costruttore e conformi alle normative vigenti in sede europea e nazionale, con relativa omologazione del Ministero delle Infrastrutture, così come richiesto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione. I parcometri dovranno rispondere alla normativa CE UNI EN 12414 relativamente alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (- 10 /+ 55 °C) ed agli agenti atmosferici {IP 54 e 1P33}, essere conformi alle norme CEI ed essere prodotti da aziende certificate secondo le norme europee (ISO 9001-2000);
2. Compete al soggetto Concessionario la fornitura ed installazione delle strutture tecnologiche integrate tra loro, aventi le specifiche tecniche minime o equivalenti descritte nel presente Capitolato e risultanti altresì dai documenti presentati dal soggetto Concessionario in sede di gara, che formano parte integrante e sostanziale del contratto, il cui contenuto assume carattere vincolante. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere — a proprie spese e senza oneri per il Comune - ad adeguare le attrezzature e le apparecchiature oggetto della presente concessione, sulla base delle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso della concessione stessa. Al termine del contratto di concessione, il soggetto Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, senza alcun onere a carico del Comune e senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione Comunale a tale riguardo, alla rimozione e allo smaltimento dei parcometri installati.
3. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese, senza alcun onere a carico del Comune, alla rimozione e allo smaltimento degli eventuali impianti installati e della eventuale segnaletica stradale e informativa non più utilizzabile, provvedendo anche al ripristino degli eventuali danni causati dalla rimozione

stessa.

4. Il pagamento della sosta avviene con l'utilizzo di parcometri. I parcometri restano di proprietà del soggetto Concessionario. Le indicazioni di massima sulla posizione dei parcometri saranno concordate con il RUP.

5. I parcometri dovranno essere del tipo "a colonna", di ultima generazione, ancorati al terreno con adeguato basamento e dovranno essere conformi alle normative vigenti con relativa omologazione ministeriale, così come richiesto dal vigente Codice della Strada e relativi regolamenti di attuazione, dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche minime e specifiche tecniche o equivalenti e dovranno garantire almeno le seguenti prestazioni minime, pena l'esclusione, sono:

- a) omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondenza a quanto previsto dal Codice della Strada;
- b) conformità alle Norme CEI e produzione da parte di aziende certificate secondo le Norme Europee;
- c) conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 476/1992 per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica;
- d) certificato di qualità secondo le norme ISO 9001-2015 e 14001-2015;
- e) linea estetica elegante e discreta, tale da potersi inserire nel contesto urbanistico dei centri storici italiani, quale elemento di arredo urbano tecnologico, contenendo al minimo l'impatto architettonico;
- f) predisposizione delle funzioni con logica ergonomica per facilitarne l'uso e il facile apprendimento;
- g) visibilità da lontano, garantita anche da idonea segnaletica verticale che ne indica la presenza;
- h) robusta struttura in acciaio ad alta resistenza rivestita e rinforzata esternamente da ulteriore struttura in alluminio anodizzato o acciaio inox di congruo spessore atto a migliorare le caratteristiche antigraffiti, anti UV, invecchiamento della verniciatura e di corrosione delle lamiere (grado di protezione agli agenti atmosferici minimo IP 45);
- i) temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C;
- l) sistema di autodiagnosi guasti (segnalazione di fuori servizio, riserva carta e riserva batteria), con individuazione della causa di fuori servizio o malfunzionamento facilitata dalla stampa di codici sul ticket gestione;
- l) display cristalli liquidi, alfanumerico, eventualmente multilingue;
- m) targa con informazioni su tariffe, orari e istruzioni per utilizzo;
- n) alimentazione senza allaccio alla rete elettrica, con modalità tale da garantire la continuità di tutte le sue funzionalità;
- o) unica fessura per tutte le monete protetta contro l'introduzione di corpi estranei;
- p) selettore monete capace di selezionare le monete a corso legale tramite sistemi dimensionali, opto elettrici e magnetici che accetti monete da € 0.5 - 0.10-0.20-0.50 -1-2
- q) Accettazione pagamento con monete e sistemi digitali (carte di credito/carte di debito/bancomat, ecc.)
- r) eventuale sistema di inibizione all'introduzione di monete mediante chiusura elettronica nelle ore di sospensione del pagamento;
- s) apposito scomparto per il ritiro del biglietto in modo da proteggerlo dagli agenti atmosferici;
- t) cassetta dotata di dispositivo di blocco per evitare sovra riempimenti (con segnale di sostituzione cassetta quando piena);
- u) emissione automatica di un ticket gestione ad ogni prelievo;
- v) chiusura con chiavi di sicurezza;
- w) possibilità per gli addetti alla manutenzione di accedere solo alla parte elettronica con chiave separata;
- x) rotolo ticket di grande capacità con utilizzo di carta termica neutra;
- y) accettazione del pagamento mediante bancomat (in linea quindi con quanto previsto dalla normativa vigente), tessere prepagate, ricaricabili e usa e getta, app per smartphone;
- z) eventuale collegamento alla rete elettrica (laddove necessario per la tipologia di parcometro utilizzato) con tutti gli oneri relativi a completo carico del Concessionario;
- aa) stampante termica dotata di taglierina auto affilante incorporata con stampa di informazione sui biglietti in lingua italiana;
- bb) stampa di un numero progressivo non azzerabile su ogni biglietto emesso dai terminali durante la fase di prelievo delle monete;

cc) possibilità di annullamento della transazione in corso attraverso apposito comando posto sul pannello frontale, con restituzione della moneta;

dd) cassaforte monete alloggiata nel vano cassa accessibile con chiave dedicata e distinta da quella del vano tecnico;

ee) Sistema di auto diagnosi guasti: il fuori servizio, la riserva carta e la riserva batteria devono essere segnalati. L'individuazione della causa di fuori servizio o malf funzionamento deve essere facilitata dalla stampa di codici sul ticket gestione;

ff) Modulo di trasmissione dati in modalità GSM, GPRS o ADSL; georeferenziazione del parcometro;

gg) dovrà inoltre essere possibile risalire con esattezza, nel caso richiesto, agli introiti di una singola giornata di sosta.

6. L'esatta ubicazione dei parcometri, dovrà essere concordata con il Comando di Polizia Locale, cui spetterà disporre le modifiche più opportune per armonizzare gli impianti con il contesto urbano. Le stesse modalità vanno seguite anche per qualsiasi variazione e/o modifica, anche di lieve entità, riguardante il posizionamento dei parcometri. Qualora, nel corso della concessione, venissero istituite nuove aree di sosta a pagamento, il soggetto Concessionario dovrà provvedere, con le stesse modalità già utilizzate per gli altri parcometri, alla fornitura e installazione delle apparecchiature necessarie aventi le caratteristiche descritte nel presente Capitolato.

Art 20

Palmari e Stampanti

1. Ogni Ausiliare della sosta dovrà essere munito di un palmare per la rilevazione delle infrazioni; tale palmare deve essere dotato di stampante portatile e sistema operativo sempre compatibile con quello in uso presso il Comando di Polizia Locale per il data entry dei verbali elevati e deve consentire la trasmissione telematica giornaliera di tali dati;

L'attuale gestionale in uso al Comando di Polizia Locale è "Piemme GU" della ditta Sapidata con sede a S. Marino.

In caso di sostituzione del gestionale da parte del Corpo di Polizia Locale, il Concessionario sarà tenuto all'adeguamento dei propri sistemi a propria cura e spese, al fine di garantire la completa interoperabilità con il nuovo gestionale;

2. I costi della interoperabilità sono a carico del Concessionario.

3. La fornitura dei moduli da utilizzare per redigere i verbali di contestazioni è a carico del Concessionario del servizio.

4. I palmari e le stampanti portatili dovranno essere fornite in numero adeguato da consentire un servizio efficiente degli ausiliari della sosta ed essere compatibili per la gestione digitale ed on line delle violazioni accertate.

Art. 21

Segnaletica verticale

1. Tutti i segnali devono essere rispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 e successive modifiche di cui al D.P.R. n. 610 del 16/9/96, alle Norme Tecniche emanate con D.M. 9/1/96 ed in ogni caso alle norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

2. Tutti i segnali, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa responsabilità della Ditta aggiudicataria, in modo tale da resistere alla forza esercitata dal vento alla velocità di almeno 150 Km/ora.

3. A tergo di ogni segnale dovranno essere indicati, a cura e spese del fornitore, una serie di iscrizioni che, globalmente, in conformità di quanto disposto dal CdS:

- a. la scritta "Mondolfo";
- b. gli estremi dell'ordinanza di istituzione del Servizio;

4. sostegni per i segnali verticali, saranno in ferro tubolare anti rotazione (art. 82 D.P.R. n. 495/92) diametro mm. 60, 90 chiusi alla sommità e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati.

Art. 22

Segnaletica orizzontale

1. La segnaletica orizzontale avrà valori di rifrangenza richiesti dalla norma per la segnaletica orizzontale, misurati secondo la geometria CEN che prevede: - Angolo di osservazione 2,29°; - Angolo d'illuminazione: 1,24°. In base alle caratteristiche costruttive e ai livelli prestazionali di rifrangenza resi come indicate nella Norma UNI EN 1436.

2. La segnaletica orizzontale in vernice sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a spruzzo semovente. I bordi delle strisce dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta.

3. Gli stalli di sosta dovranno essere delimitati con segnaletica orizzontale in tutte le parti, ove in base alle caratteristiche della sede stradale, ciò risulti possibile. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli devono essere:

- azzurro per la sosta a pagamento;
- gialla per la sosta riservata;
- bianco per la sosta libera dei veicoli e/o con limitazione di tempo (disco orario);

4. La dimensione e il tracciamento del singolo stallo dovrà essere conforme al CdS.

Art. 23

Segnaletica Verticale ed orizzontale

1. Il Concessionario assume l'onere della cura delle aree di parcheggio, dell'ordinaria e straordinaria manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti e delle attrezzature, comprese la sostituzione delle apparecchiature e dei componenti non passibili di riparazione e le integrazioni che si rendessero necessarie per la funzionalità e continuità del servizio.

2. Il Concessionario provvederà al rifacimento per lo meno una volta ogni anno prima dell'avvio stagionale del servizio, della segnaletica orizzontale e la messa in sicurezza *ad horas* della segnaletica verticale eventualmente danneggiata.

Art. 24

Manutenzione delle attrezzature tecniche - Parcometri

1. Per tutta la durata della concessione il soggetto Concessionario dovrà effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui parcometri, al fine di garantire il corretto ed efficiente funzionamento delle attrezzature senza alcuna interruzione di servizio e il loro decoro.

2. Qualora il Concessionario, durante il corso della concessione, intenda sostituire i parcometri divenuti inidonei o ritenga di voler apportare delle migliorie al servizio con l'adozione di nuove attrezzature, dovrà presentare istanza al Comune che si riserva la facoltà di esprimere in merito il proprio benestare.

3. Il Comune, qualora riscontri attrezzature ritenute inservibili o inadeguate a seguito di modifiche normative, potrà richiederne al soggetto Concessionario la sostituzione; in tale caso il soggetto Concessionario è tenuto a provvedere nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per il Comune.

4. Il soggetto Concessionario cura il perfetto funzionamento dei parcometri; in particolare:

- a) assicura a propria cura e spese la fornitura di materiali di consumo, l'ordinaria manutenzione dei pezzi meccanici ed elettronici, compresa la messa in opera di eventuali pezzi di ricambio, il ricambio di carta e di batteria, lo smaltimento dei rifiuti prodotti, secondo le vigenti norme di legge sulla protezione dell'ambiente;
- b) fornisce i materiali di ricambio occorrenti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, compresa la carta chimica della stampante;
- c) assicura, a fronte di guasti delle apparecchiature, un tempestivo intervento dalla notizia, per le verifiche del malfunzionamento;
- d) effettua la pulizia periodica dei parcometri assicurando che gli impianti rimangano sempre privi di scritte in ogni parte con i frontalini perfettamente leggibili;
- e) assicura regolari interventi di controllo sulla funzionalità e pulizia dei parcometri;
- f) verifica dello stato di alimentazione, compreso l'eventuale pannello di alimentazione solare, ove installato, con il ripristino immediato della funzionalità anche mediante sostituzione dei sottoinsiemi malfunzionanti;
- g) verifica del corretto funzionamento del display;
- h) verifica delle condizioni di emissione dei biglietti con eliminazione di sbavature e di corpi estranei che possono impedire l'uscita del biglietto;
- i) verifica della corretta emissione del biglietto con controllo della stampa di tutti i parcometri;
- j) verifica del funzionamento della porta e dello stato delle guarnizioni;
- k) la sostituzione della carta chimica della stampante (se necessario), con fornitura a carico del soggetto concessionario. In caso di necessità, conseguenti a maggiori consumi, la carta chimica della stampante dovrà essere sostituita con maggiore frequenza settimanale, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.
- l) verifica del funzionamento della stampante e del pre-incasso monete;
- m) verifica delle posizioni della controporta e dell'entrata monete;
- n) verifica del funzionamento dei pulsanti di comando;
- o) verifica finale di funzionamento.
- p) nel caso in cui per motivi di interesse pubblico, si rendesse necessario lo spostamento dei parcometri installati o comunque la gestione divenisse difficoltosa (ad esempio, per prolungati lavori, ecc), procede, a proprie spese, provvedendo alla ricollocazione a regola d'arte, a rimuovere i parcometri interessati e ad installarli in altri luoghi in accordo con l'Amministrazione Comunale.

5. Il concessionario dovrà assicurare l'intervento, entro 1 (una) ora dalla chiamata, del proprio personale tecnico in caso di guasto o malfunzionamento dei parcometri. A tal scopo, il Concessionario del servizio dovrà pubblicizzare su ogni impianto un recapito telefonico attivo;

6. Il tempo di intervento per il ripristino dei dispositivi danneggiati dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dall'accertamento dell'anomalia, che deve essere tempestivamente segnalata, mezzo fax o posta elettronica, ad un referente tecnico individuato dal Comune all'interno del Corpo di Polizia Locale. Il ripristino deve comunque avvenire non oltre le 48 ore pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 42. Vengono fatti

salvi casi di guasti ingenti generati da atti vandalici o guasti eccezionali non rientranti nell'ordinaria manutenzione;

CAPO VI

Art. 25

Attivazione del servizio

1. Il servizio avrà inizio, dopo la stipula del contratto, e la consegna degli spazi di sosta, (che dovrà risultare da apposito verbale). L'Ente concedente potrà, in via d'urgenza procedere alla consegna degli spazi di sosta nelle more del perfezionamento del contratto.

2. È fatto obbligo al Concessionario di attivare il servizio nei tempi stabiliti dal presente CSA, relativamente al periodo di validità dello stesso.

3. La durata della concessione è stabilita in anni 3 (36 mesi), decorrente dalla data di attivazione del servizio, risultante da apposito verbale.

Per ciascun anno solare il servizio di sosta a pagamento sarà attivo tutti i giorni dal 15/06 al 15/09 dalle ore 9,00 alle 21,00.

4. Alla scadenza di ciascun anno di affidamento dei servizi, in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa concessionaria, il responsabile del procedimento, in nome e per conto dell'A.C., procederà alla verifica dei livelli di efficienza ed efficacia dei servizi erogati, tenuto conto degli obiettivi programmatici della parte pubblica.

5. Al cospetto di gravi inadempienze il Concedente, dopo aver acquisito tutti gli elementi probanti, può rescindere il contratto secondo le procedure di legge.

6. il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di modificare le modalità di gestione del servizio per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per necessità connesse all'esercizio di pubblici servizi, nonché in caso di eventuali nuove disposizioni di legge che riguardino, direttamente o indirettamente, la gestione dei servizi in affidamento.

Art. 26

Responsabile del servizio

1. La ditta aggiudicataria dovrà nominare un proprio responsabile per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale responsabile l'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della gestione complessiva dei parcheggi con parcometri, nonché per eventuali comunicazioni d'urgenza inerenti guasti agli impianti o potenziali stati di pericolo derivanti dagli impianti installati dal gestore.

2. Tale responsabile dovrà assicurare la reperibilità durante l'orario di espletamento del servizio, comunicando all'uopo il proprio recapito completo di numero di telefono cellulare. Qualora, a seguito di motivata richiesta del Corpo di Polizia Locale, il personale della ditta non intervenga per gli interventi di competenza, si procederà ad elevare formale contestazione di addebito per l'applicazione delle penalità, fatto salvo il maggior danno.

Art. 27

Interruzione, sospensione o variazione del servizio

1. Tutti i servizi oggetti dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.
2. In caso di sospensione o abbandono da parte del Concessionario, anche parziale del servizio, eccettuati casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.
3. In caso di sospensione disposto dal Comune di Mondolfo si applica quanto previsto dall'art. 121 del Codice dei Contratti D. lgs. 36/2023;

Art. 28

Revoca

1. L'Amministrazione, ha facoltà di revocare la concessione nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'Ente abbia assegnato un termine al Concessionario per ottemperare ad alcune prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
- b) nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;
- c) Nel caso in cui vi sia stata l'applicazione di tariffe e di orari difforni da quanto convenuto;
- d) Nel caso di utilizzo, anche parziale o temporaneo, delle aree di parcheggio per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente Capitolato d'oneri, senza che vi sia stata la preventiva autorizzazione dell'Ente;
- e) Nel caso di mancata cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, della centrale di gestione e di controllo remoto dei dati, della segnaletica utilizzata per il servizio e delle altre attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- f) Nel caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero di infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano la prosecuzione del servizio;
- g) In caso di mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
- h) In caso di mancato rispetto del divieto di sub-concessione totale e/o parziale del servizio oggetto della concessione, salvo il servizio di approntamento della segnaletica orizzontale e verticale;
- i) In caso di mancato rispetto delle norme in vigore, relativamente ai propri dipendenti;
- j) In caso di sospensione o abbandono, anche temporaneo, del servizio senza giustificato motivo.

Art. 29

Risoluzione

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'Amministrazione, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata A.R. o PEC alla ditta concessionaria nei seguenti casi:

- a) mancato versamento, per più di tre volte, alla scadenza prevista, degli importi dovuti;
- b) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- c) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- d) gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale;
- e) fallimento dell'impresa o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
- f) allorché sopraggiunga la perdita da parte della concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;

B) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;

h) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;

j) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.

2. Il contratto si risolverà, parimenti, per inadempimento del Concessionario, ai sensi degli artt. 1453 e segg. C.C., in tutti i casi in cui le violazioni delle disposizioni del presente capitolato, del contratto o di quelle successivamente impartite dal Comando di Polizia Locale, debitamente accertate e contestate, per gravità e reiterazione delle stesse, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Ente concedente, il regolare espletamento del servizio.

Ai sensi dell'art. 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto Amministrazione incamererà la cauzione definitiva.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'Ente comunale. Il responsabile del procedimento notifica al Concessionario il provvedimento mediante raccomandata A.R. ovvero PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Art. 30

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nella Stazione appaltante che abbia provveduto il diritto di affidare, per quanto di propria competenza, a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'esecutore inadempiente,

L'affidamento a terzi viene notificato al Concessionario inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese e/o i minori introiti a carico della Stazione appaltante rispetto a quelli previsti dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 31

Recesso

La Stazione appaltante, per quanto di competenza, si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con conseguente risoluzione del contratto.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, il recesso avrà effetto decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

CAP VII

Svolgimento del servizio

Art. 32

Occupazione degli stalli di sosta

1. Il Comune di Mondolfo destinerà i parcheggi e le aree di sosta sopra indicati secondo le modalità del presente capitolato. Per uso pubblico si intende la permanente possibilità di utilizzazione del parcheggio da parte di chiunque ne faccia richiesta.
2. Pertanto, i posti auto di uso pubblico a pagamento saranno usufruibili, nei limiti della capienza, da tutti quegli utenti che accetteranno, nel rispetto degli orari di sosta, di corrispondere le tariffe di parcheggio.
3. L'uso pubblico delle aree di sosta si configura come locazione temporanea di area senza che ciò comporti ipotesi di deposito dei veicoli né, conseguentemente, l'obbligo di custodia da parte dell'Ente né da parte del Concessionario.
4. È fatto divieto al Concessionario di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, gli stalli di sosta per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione.
5. Nessun compenso sarà dovuto per la sosta dei mezzi di servizio ed istituzionali delle Forze dell'Ordine, dell'Amministrazione Comunale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dell'Azienda Servizi Sanitari, per la sosta di ambulanze e di veicoli istituzionali di Enti ed Aziende che erogano servizi pubblici che intervengono sul territorio.

Art. 33

Ausiliari della sosta: controllo delle aree di sosta

1. Il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento sarà effettuato direttamente dall'impresa aggiudicataria con proprio personale, ausiliari della sosta, per l'intero periodo dell'affidamento. Il controllo potrà essere effettuato anche dalla Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia ex art. 12 C.d.S.
2. Durante l'orario di vigenza dei parcheggi, sette giorni su sette, l'impresa concessionaria per il controllo della sosta, dovrà impiegare personale con la qualifica di ausiliario della sosta, che verrà distribuito nelle aree di sosta a pagamento.
3. Le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata (ex art. 12 — bis del D. Lgs. 285/1992) relative all'appalto di cui in oggetto verranno garantite dal Concessionario mediante l'impiego di ausiliari della sosta.
4. A detto personale, previa verifica dell'assenza di precedenti o pendenze penali, idoneità psicofisica alla mansione e previa effettuazione e superamento del corso di formazione professionale di cui al punto 5 del presente articolo, verrà conferito con provvedimento sindacale la nomina di Ausiliario della sosta con le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata di cui all'art. 12 — bis del D. Lgs. 285/1992 introdotto dal Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n.120 del 2020. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
5. Il Concessionario è tenuto ad organizzare per gli aspiranti "Ausiliari della sosta" un corso tecnico-pratico, con prova di idoneità finale, atto ad assicurare:
 - a) la conoscenza delle norme in materia di sosta a pagamento;
 - b) la conoscenza dei poteri conferiti alla categoria;
 - c) la conoscenza dei compiti di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a pagamento;
 - d) la conoscenza di nozioni sul procedimento sanzionatorio;
 - e) esercitazioni pratiche sull'uso dei palmari e sulla compilazione dei moduli cartacei per la contestazione immediata delle violazioni e/o nei casi di malfunzionamento degli apparecchi.
6. Dopo aver partecipato al corso tecnico-pratico i candidati dovranno svolgere un ulteriore colloquio informativo/formativo condotto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o da un suo delegato.

7. L'elenco del personale che sarà risultato idoneo, dovrà essere trasmesso al Concedente prima dell'avvio del servizio stagionale in tempo utile all'adozione del decreto di nomina di ausiliario della sosta.

Art. 34

Ausiliari alla sosta: funzioni e comportamento

1. Il personale della ditta Concessionaria agisce nelle vesti di ausiliario della sosta ai sensi dell'art. 12 — bis del D. Lgs. 285/1992 introdotto dal Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 convertito nella legge n. 120 del 2020; in ragione di ciò tale personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto a redigere un preavviso di sosta numerato progressivamente, una copia del quale dovrà essere lasciata sotto il tergicristallo del veicolo;

2. Gli ausiliari del traffico potranno operare relativamente alle contestazioni delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158 del C.d.S. così come specificato con provvedimento sindacale di nomina di "Ausiliario della sosta". Questa immediata attuazione alle novità previste nel nuovo Codice della Strada consente di assicurare un maggiore controllo delle strade ed integrare il lavoro della Polizia Locale che coordinerà l'impiego degli ausiliari nelle varie zone della città, con previsione di un maggiore loro utilizzo nelle zone più critiche dal punto di vista dei parcheggi e della sosta vietata per garantire ordine e rispetto delle regole. Le nuove facoltà degli ausiliari, nel tempo, favoriranno una liberazione di risorse tra gli agenti effettivi di Polizia Municipale, che potranno concentrarsi maggiormente sugli altri compiti d'Istituto a loro attribuiti.

3. Il personale ausiliario è tenuto a:

- a) essere cortese e rispettoso verso gli utenti, (anche inadempienti), e verso il personale della Polizia Locale, con il quale dovrà instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione;
- b) osservare tutte le disposizioni e regolamenti emanati dall'Amministrazione Comunale e di quelle impartite dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o da suo delegato, nonché di quelle impartite dal Concessionario nell'esercizio dell'autonoma organizzazione aziendale;
- c) salvaguardare, nel migliore dei modi, l'igiene e il decoro della persona;
- d) fornire agli utenti ogni informazione richiesta che si riferisca alla disciplina della tariffazione della sosta e dei parcheggi oggetto della concessione;
- e) utilizzare con diligenza i palmari per la rilevazione delle infrazioni, avendo cura di provvedere con esattezza e puntualità al trasferimento dati nel sistema informatico del Corpo di Polizia Locale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite tra Concedente e Concessionario;
- f) tenere presente che ogni modulo utilizzato per la contestazione delle infrazioni è progressivamente numerato e dovrà essere utilizzato perciò in progressione e anche nei casi di eccezionalità e/o mancato funzionamento dei terminali/palmari non sarà possibile distruggere alcuno modulo;
- g) in caso di errore nella compilazione dei suddetti verbali elevati con moduli cartacei, dovrà essere riportato sull'originale e su tutte le copie del modulo il termine "ERRATO", evitando in ogni caso di lacerare o distruggere la segnalazione effettuata;
- h) in caso di errore commesso nell'accertamento di una infrazione mediante utilizzo dei terminali per la raccolta mobile dei dati, il Concessionario, per il tramite del suo referente di cui all'art. 23 del presente disciplinare tecnico, dovrà segnalare l'errore e redigere una breve relazione in tal senso a firma dell'ausiliario accertatore;
- i) In caso di ripetuti errori o inadempienze gravi nell'espletamento delle proprie funzioni sopracitate, il Comando di Polizia Locale, a suo insindacabile giudizio, potrà proporre in qualsiasi momento, la revoca del provvedimento di nomina.
- j) Al personale di controllo è fatto esplicito divieto di accettare oblazioni e pagamento a qualsiasi titolo.

4. Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi saranno gestiti direttamente ed esclusivamente dal Comando di Polizia Locale del Comune di Mondolfo cui compete anche l'indirizzo, la pianificazione, il controllo e l'organizzazione dell'attività degli ausiliari del traffico, di concerto con la ditta appaltatrice.

Art. 35

Ausiliari della sosta: dotazioni strumentali

1. L'impresa è tenuta a dotare il personale ausiliario della sosta:

a) dell'Uniforme, consistente in uno specifico abbigliamento distintivo corredato da bande rifrangenti e dalla scritta: "AUSILIARIO DELLA SOSTA". Per non ingenerare confusione all'utenza, le bande rifrangenti, la scritta identificativa ed il copricapo non dovranno contenere simboli o scritte simili a quelli previsti per gli indumenti dei soggetti di cui all'art. 12 del Codice della Strada;

b) di una tessera di riconoscimento, in analogia a quanto stabilito dall'art. 23 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92);

c) di apposito terminale/palmare con software che si interfacci con il programma gestionale in uso al Comando di Polizia Locale per la redazione verbali di contestazione di violazione al CdS e con il sistema digitale Pago PA.

d) apposita stampante portatile per la stampa del verbale/preavviso di accertamento;

Art. 36

Obblighi del Datore di Lavoro

1. Il Concessionario è obbligato ad attuare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati, condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultati dei contratti collettivi di lavoro della categoria;

2. L'obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro, a tal fine ogni anno, fornirà all'Amministrazione copia delle ricevute relative al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale impiegato;

3. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente capitolato, sia essa accertata dalla stazione appaltante o segnalata da Ispettorato del Lavoro, il Comune di Mondolfo comunica al Concessionario ed all'ispettorato l'inadempienza accertata e procede a trattenere il 20% sul dovuto economico, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;

4. Il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'ispettorato del lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, il Concessionario non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo ad alcun risarcimento danni;

5. L'amministrazione comunale, si riserva anche la facoltà di risolvere il contratto e di escludere il Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in materia di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 37

Personale impiegato e Responsabile della fornitura del servizio

1. Il personale necessario per assicurare l'espletamento del servizio nella sua forma integrata viene fissato in minimo 5 unità:

a) 3 Ausiliari della sosta da impiegare in strada con contratto minimo di 40 ore settimanali per la prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata (ex art. 12 — bis del D. Lgs. 285/1992)

b) 2 unità con compiti amministrativi da impiegare per le attività di front office, al rilascio degli abbonamenti e supporto agli altri ausiliari del traffico con contratto di almeno 24 ore settimanali;

2. l'aggiudicatario dovrà indicare sia un Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, che costituirà l'interfaccia di riferimento tra la ditta e l'amministrazione, sia i nominativi e gli estremi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto fornendo il relativo elenco al responsabile del servizio. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di variazioni. Si richiede, Inoltre, la reperibilità di un responsabile 24 ore su 24 nei periodi di attivazione del servizio.

Art. 38

Responsabilità del Concessionario infortuni e danni

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati all'Amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

Il Concessionario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente Capitolato e si obbliga a tenerla sollevata ed indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza del presente Capitolato speciale e del servizio espletato.

Art. 39

Cooperazione

Il Concessionario ed il personale addetto ai servizi dovranno segnalare immediatamente al Comando di Polizia Locale tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei compiti di cui in appalto, possono impedire o intralciare il regolare svolgimento del servizio.

L'ausiliario della Sosta, coinvolto in contraddittori con gli utenti in ordine alla propria attività di controllo e repressione, allorquando il contraddittorio non si risolva immediatamente e possa degenerare in situazione non più gestibile con il pacifico, educato e cortese confronto, è tenuto a richiedere il sollecito intervento del personale del Corpo di Polizia Locale o in caso di assenza e/o temporanea impossibilità al celere intervento di questi, mediante ricorso ad altra forza di polizia.

Art. 40

Vigilanza e controllo

Il Comando di Polizia Locale provvederà, a mezzo di proprio personale, ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi.

Qualsiasi condotta comportamentale tenuta dal personale ausiliario, non consona all'incarico di pubblico servizio cui è preposto, oppure in contrasto con quanto stabilito nel presente Capitolato, sarà comunicata al gestore per gli opportuni provvedimenti.

Art. 41

Esecuzione d'ufficio

Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione potrà eseguire d'ufficio lavori e quant'altro necessario, con diritto di rivalsa sul Concessionario, per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove la società, espressamente diffidata, non vi ottemperi nel termine stabilito.

CAPO VIII

Inadempienze e penalità

Art. 42

Penalità

1. Per eventuali inadempienze contrattuali da parte della concessionaria, che non comportino per la loro gravità la risoluzione del contratto, si applicheranno le penali qui di seguito analiticamente indicate:

Motivazione inadempimento	Penale
Ingiustificata sospensione o interruzione del servizio o inadeguata copertura del controllo della sosta a mezzo degli ausiliari del traffico	€. 100,00 al giorno
Comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti	€. 100,00 al giorno
mancata presenza in servizio del personale o non rispetto dell'orario del personale in servizio;	€. 100,00 al giorno
mancata presenza in servizio del personale o non rispetto dell'orario del personale in servizio;	€. 100,00 al giorno
inosservanza del termine stabilito per la fornitura e/o sostituzione dei parcometri	€. 100,00 al giorno
Omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento della fornitura, posa in opera, manutenzione e riparazioni previste della segnaletica verticale, di quella orizzontale	€. 100,00 al giorno
In caso di guasti delle apparecchiature, inosservanza del termine di intervento per le verifiche del mai funzionamento	€. 50,00 per ogni ora di ritardo
Inosservanza dei termini di consegna quotidiana dei verbali di accertamento	€. 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato invio di documentazione analitica relativa agli incassi derivanti dal servizio richiesta	€. 100,00 per ogni violazione
Mancato versamento della rata del canone entro il termine stabilito	€. 100,00 per ogni giorno di ritardo per massimo 15 gg.

2. Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate alla ditta concessionaria dal D.E.C., laddove nominato, o in assenza dal R.U.P., in forma scritta tramite PEC. Entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione il Concessionario dovrà far pervenire al R.U.P. scritti difensivi atti a dimostrare l'insussistenza della violazione ovvero la non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità.

3. In assenza di scritti difensivi, ovvero qualora questi non vengano accolti perché ritenuti insufficienti e/o carenti sia in fatto che in diritto, il Comandante del Corpo di Polizia Locale, applicherà la penale prevista dal presente articolo, indicando un termine massimo di 30 giorni per il pagamento della stessa. Il provvedimento di irrogazione della penale è inviato alla concessionaria mediante PEC. Scaduto il termine senza che il Concessionario abbia proceduto al pagamento, l'Ente escuterà quota parte dalla cauzione definitiva.

4. Per qualsiasi altro inadempimento agli obblighi contrattuali, il Comandante della Polizia Locale, applicherà una penale da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo o ad altre inadempienze e, comunque, complessivamente non superiore alla somma del 10% del valore del contratto.

5. Sono ritenute, altresì, gravi inadempienze le seguenti mancanze:

- a) reiterati ritardi nel versamento degli introiti;
- b) mancata esecuzione o ingiustificata interruzione del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- c) totale o parziale non attuazione di quanto proposto in sede di gara;
- d) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- e) gravi violazioni degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti;
- f) perdita, nel corso del contratto, del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. Verificandosi una o più delle inadempienze gravi e senza che il Concessionario fornisca adeguate giustificazioni, il Comune procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento.

6. Verificandosi una o più delle inadempienze gravi e senza che il Concessionario fornisca adeguate giustificazioni, il Comune procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento.

7. Resta impregiudicata la facoltà del Comune di richiedere indennizzi anche maggiori delle somme sopra indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori.

8. È facoltà del Comune risolvere il rapporto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile in caso di mancanza in forma reiterata e non giustificata anche solo a uno degli obblighi da parte del Concessionario.

9. In tale evenienza il Comune ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla garanzia definitiva.

10. Nel caso in cui il Concessionario receda unilateralmente dal contratto, sarà facoltà del Comune incamerare l'intera garanzia prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto.

CAPO IX

Canone di Concessione

Art. 43

Canone di concessione

1. Per la gestione dei parcheggi a pagamento, secondo quanto indicato nel presente CSA, il Concessionario riconoscerà all'Amministrazione concedente, un corrispettivo pari a quello della percentuale offerta in sede di gara ai fini dell'aggiudicazione (minimo a base di gara stabilito nella misura del 50%).

Il Concessionario tratterrà quale compenso per la gestione la differenza, fermo restando l'obbligo della corresponsione all'Ente locale del minimo annuale stabilito in € 85.000,00 (ottantacinquemila/00).

2. Il servizio oggetto dell'appalto non prevede il pagamento dell'imposta comunale per l'autorizzazione del suolo pubblico e la tassa sui rifiuti solidi urbani;

3. Il corrispettivo dovuto al Comune dal Concessionario di cui al punto 1 sarà calcolato sulla base imponibile, in quanto gli obblighi iva verranno assolti direttamente dal Concessionario. Il canone dovrà essere versato sulla base di appositi rendiconti riassuntivi degli introiti incassati da ciascun parcometro o mediante qualsiasi altra modalità di pagamento utilizzata, secondo il seguente scadenziario:

Introiti totali nel periodo al netto dell'iva di legge	Data entro cui effettuare il versamento	Quota da versare e da calcolare in base a puntuale rendicontazione
15/06 – 15/07*	Entro il 31/07	X% degli introiti con un minimo garantito di € 28.333,33
16/07 – 15/08	Entro il 31/08	X% degli introiti con un minimo garantito di € 28.333,33
16/08 – 15/09	Entro il 30/09	X% degli introiti con un minimo garantito di € 28.333,33
<p>Note:</p> <p>* = inclusi gli incassi relativi al periodo di attivazione dello sportello utente, finalizzato al rilascio degli abbonamenti.</p> <p>X% = percentuale offerta in sede di gara ai fini dell'aggiudicazione</p>		

4. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale il cui Iban sarà comunicato dopo l'aggiudicazione.

5. Qualora il ritardo del pagamento di cui al punto 3 ed al punto si protragga per più di 10 giorni dal termine fissato per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi per negligenza abituale i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare il Concessionario stesso a provvedere al pagamento ovvero alla regolarizzazione del servizio assegnandogli all'uopo un termine perentorio scaduto. Scaduto questo termine senza che il Concessionario abbia ottemperato alle giunzioni intimategli il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 44 **Modalità riscontro incassi**

1. Per incassi si intendono sia quelli provenienti dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta (parcometri), sia quelli introitati con altri eventuali modalità di riscossione delle tariffe come da offerta tecnica. Il Concessionario risponde delle somme spettanti alla Stazione appaltante anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta.

2. Il Concessionario ha, altresì, l'obbligo di certificare lo svolgimento del servizio rendendone mensilmente conto all'Amministrazione Comunale, entro la data previsto per il versamento del canone così come indicata all'art 43 punto 3 precedente, mediante la presentazione di copia degli scontrini relativi ai singoli scassettamenti del periodo precedente nonché dei report relativo agli incassi provenienti da ciascuna delle forme di pagamento utilizzate, trasmettendo la seguente documentazione per la formale approvazione:

- a) copia dei resoconti emessi dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta per ogni singolo scassettamento del periodo di riferimento;
- b) un report relativo ai versamenti in caso di attivazione di altri sistemi di pagamento digitale proposti in sede di gara;

3. Gli incassi effettuati dovranno corrispondere ai dati contabili ricevuti dall'ufficio preposto dall'Ente attraverso la gestione ed il controllo remoto dei parcometri. Presso la sede del Concessionario saranno conservati i documenti fiscali giustificativi degli incassi. La rendicontazione delle attività dovrà avvenire su supporto cartaceo e su supporto informatico e verrà sottoposta alla verifica dell'Amministrazione Comunale.

4. L'aggiudicatario, che incasserà i proventi del servizio, dovrà provvedere a versare al Comune, presso la relativa tesoreria di competenza il canone di concessione, secondo quanto previsto all'art 43 punto 3 del presente CSA. In caso di ritardato pagamento oltre il termine fissato si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 42 del presente CSA.

5. L'impresa dovrà presentare i giustificativi sugli importi incassati dai terminali e/o ogni altra modalità di pagamento e, comunque, verificabili dalla stazione appaltante attraverso consultazione del software di centralizzazione e messa a disposizione delle chiavi di accesso ai parcometri per eventuali verifiche rispettive a campione sugli stessi.
6. Nel caso si rendano necessari interventi di sostituzione di componenti interni dei terminali che abbiano funzione di memoria in relazione ai dati contabili, si dovrà segnalare prima di tale sostituzione la data di intervento e concordare lo stesso in presenza di un funzionario della stazione appaltante.
7. Il canone di concessione si intende comprensivo di ogni onere, tassa e/o tributo derivante dallo svolgimento del servizio.
8. Eventuali conguagli che possano emergere dalla verifica degli incassi contabilizzati relativamente al periodo di gestione annuale, dovranno essere corrisposti dalla ditta affidataria entro il 31/12 di ogni anno solare.

Art. 45

Prelevamento monete dai parcometri - Gestione centralizzata del servizio e rendicontazione

1. L'impresa affidataria dovrà dotarsi di un sistema centralizzato di gestione, che consenta in particolare di operare le funzioni di programmazione/monitoraggio dei parcometri, con archiviazione dei relativi dati correnti e gestione dello storico. Il sistema dovrà essere interrogabile via WEB da postazioni abilitate presso il Comando di Polizia Locale, ed in particolare:
 - a. le informazioni trasmesse dai singoli parcometri (diagnostica, ora ed importo delle operazioni, aperture ecc.);
 - b. ogni altra informazione rilevante al fine della descrizione del funzionamento del sistema. In particolare il sistema dovrà consentire all'Amministrazione aggiudicataria di ottenere in tempo reale i dati statistici delle operazioni sopradescritte, sulle vendite di biglietti per tipo, per periodi orari giornalieri, per giorno e per ogni parcometro ed il monitoraggio sullo stato di efficienza manutentivo dei parcometri {in funzione, stato di preallarme e fuori servizio con indicazione dettagliata della causa di allarme) e sul contenuto delle casseforti poste all'interno dei parcometri stessi e agli incassi realizzati con gli altri sistemi di pagamento. Tutte le banche dati utilizzate nel sistema dovranno essere in formato di interscambio (.txt, .xlsx, ecc.) o comunque esportabili in tale formato.
2. In sede di offerta dovranno essere dettagliate le caratteristiche (hardware, software, modalità comunicazione, reporting ecc.) del sistema.
3. Il soggetto Concessionario cura il prelevamento delle monete dai parcometri con le modalità definite nel presente articolo.
4. Le operazioni di "scassetamento" dei parcometri devono essere eseguite dal gestore in piena autonomia con cadenza differenziata per le zone in base alla redditività di ogni parcometro anche con l'ausilio di ditte specializzate nel trasporto valori.
5. Al termine dello scassetamento il gestore dovrà provvedere alla contabilizzazione degli incassi in contanti, al loro confezionamento ed al trasporto e versamento sul conto corrente dedicato.
6. Resta inteso che è onere ed obbligo del Concessionario provvedere a coprire ogni evento di furto e danneggiamento dei parcometri da idonea polizza assicurativa.

Art. 46
Verifiche e controlli

1. Per le attività di esecuzione del contratto l'Ente provvederà alla nomina di un R.U.P. per quanto di competenza che, con l'ausilio del D.E.C eventualmente nominato, conformemente all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, controlleranno il regolare espletamento del servizio ed impartiranno al Concessionario tutte le disposizioni che l'Ente concedente riterrà di adottare in ordine a quanto regolato nel presente capitolato.
2. Il personale del Concessionario provvederà a segnalare alle predette figure fatti e circostanze che impediscono od ostacolano il regolare svolgimento del servizio.
3. L'Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di effettuare verifica e/o ispezioni agli impianti e a tutta la documentazione, riguardante la gestione del servizio, secondo le modalità che riterrà più opportune.
4. Le notifiche, le riscossioni e i ricorsi relativi agli accertamenti delle violazioni al CdS, saranno gestiti Comando di Polizia Locale. A tal fine la trasmissione telematica al predetto Comando di Polizia Locale dei dati relativi ai verbali di accertamento dovrà avvenire quotidianamente.

CAPO X
Norme finali e transitorie

Art. 47
Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 48
Responsabilità del Concessionario e copertura assicurativa a carico dell'impresa.

1. Il Concessionario risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con la concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Comune di Mondolfo o a terzi nell'esercizio della medesima.
2. il Comune affidatario non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla gestione dei parcheggi, sia essa di natura contrattuale (rapporti con fornitori, prestatori d'opera, istituti di credito o assicurativi, utenti del servizio, etc.) che extracontrattuale (danni a terzi etc.).

3. Il Concessionario dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ovvero all'affidamento in via d'urgenza del servizio, polizza assicurativa presso primaria compagnia di assicurazione, a favore del Comune di Mondolfo, a copertura:

- di danneggiamenti, distruzione totale o parziale di sedi stradali, marciapiedi, impianti ed opere, anche preesistenti, danni alle aree, alle attrezzature (in proprietà ed in comodato) ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio in concessione. Tale assicurazione dovrà prevedere un massimale non inferiore al valore della concessione ed avere validità fino a 6 mesi successivi alla scadenza dell'affidamento;

- della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in rapporto al servizio in concessione.

4. Tale assicurazione dovrà prevedere un massimale non inferiore a €. 3.000.000,00 I capitali assicurati devono essere congrui rispetto al valore dei beni da assicurare ed alla misura del rischio.

5. La polizza assicurativa deve necessariamente comprendere:

- a) la copertura di danni e pregiudizi causati al Comune concedente o ai suoi dipendenti o consulenti, imputabili al Concessionario

- b) la copertura di tutti gli altri danni e rischi di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati ai punti precedenti, che possano occorrere al Comune concedente ed a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario;

- c) garanzie operanti anche per i casi di colpa grave del Concessionario e per i casi di dolo e colpa grave delle persone delle quali il Concessionario è responsabile;

- d) la rinuncia di rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti del Comune concedente e dei suoi dipendenti.

6. Il Concessionario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla legge regionale n. 38/2007 e dalle loro successive modifiche e integrazioni. Il Comune, successivamente all'aggiudicazione definitiva, verifica il rispetto della normativa e si riserva di risolvere la concessione o di intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa in materia.

7. Durante il periodo di durata della concessione il Concessionario dovrà provvedere agli aggiornamenti e alla formazione necessaria dandone comunicazione tempestiva al Comune.

8. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione delle misure di sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che delle autorità competenti.

9. Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l'Ente per gli obblighi di cui al presente articolo.

10. Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente del Concessionario sono a carico dello stesso che ne è il solo responsabile.

11. Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza contenuta nel Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003).

12. Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese appaltatrici, per le quali garante responsabile dell'applicazione delle disposizioni sarà il Concessionario.

Art. 49
Oneri ed obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario dovrà, con oneri a proprio carico, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché di quanto previsto dal presente capitolato d'oneri:

- a) Installare le attrezzature previste entro il 15/06 di ogni anno solare nella vigenza della concessione.
- b) Delimitare ogni stallo destinato a parcheggio a pagamento con l'opportuna segnaletica orizzontale, secondo le modalità previste dal Codice della Strada e sotto la diretta sorveglianza del personale appartenente al Comando di Polizia Locale.
Rientra in tale voce anche l'eventuale segnaletica orizzontale da apporsi nelle immediate vicinanze.
- c) Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti (anche per casi di vandalismo, furto, ecc), compresa la sostituzione degli interi apparecchi, la fornitura in opera di pezzi di ricambio e materiale di consumo e, comunque, quanto altro occorra per assicurare il corretto funzionamento dei parcometri e delle altre attrezzature.
- d) Fornire, installare e mantenere la segnaletica verticale, prevista dal Codice della Strada, munita dei certificati di conformità, nonché gli appositi pannelli con le informazioni relative al servizio (orari e tariffe).
- e) Effettuare il/la rifacimento/manutenzione della segnaletica orizzontale su segnalazione del Comando di Polizia Municipale, nonché la sostituzione o manutenzione della segnaletica verticale;
- f) Effettuare il servizio di prelievo delle casseforti piene e ricollocazione dei contenitori vuoti;
- g) Provvedere a svolgere, con proprio personale qualificato, al quale sarà attribuita la funzione di ausiliario del traffico, le attività di controllo della sosta, nelle aree oggetto della concessione e limitrofe, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione. Amministrazione gestirà il relativo procedimento sanzionatorio e i proventi delle sanzioni stesse saranno introitati direttamente dall'Amministrazione senza riconoscimento di alcun corrispettivo per il Concessionario.
- h) Effettuare, con cadenza giornaliera, l'attività di data-entry telematico delle contravvenzioni elevate dal proprio personale direttamente sul software gestionale utilizzato dall'Ente competente.
- i) Attivare, nel Comune di Mondolfo presso "Villa Valentina" situata in Via Carducci, 85 e sede dell'Ufficio Turismo del Comune di Mondolfo, un ufficio preposto al servizio per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, gestione del front e back-office (gestione ausiliari del traffico, ricezione pubblico, ecc..) per l'assistenza agli utenti e la loro informazione. La strumentazione informatica necessaria al servizio sarà a carico del Concessionario.
- l) Pubblicizzare il servizio e le caratteristiche dello stesso, realizzando campagne informative attraverso idonei mezzi pubblicitari e canali web accessibili. Mediante i canali web dovranno essere accessibili tutte le informazioni relative al servizio e la documentazione ad esso collegata.
- m) Sostenere i costi per lo smantellamento ed il riposizionamento dei parcometri, nonché quelli per l'approntamento della segnaletica verticale ed orizzontale nel caso di spostamenti o modifiche ritenute necessarie durante lo svolgimento del servizio.
- n) Adeguare in maniera idonea le necessarie strutture impiantistiche nel caso in cui per decisione dell'Amministrazione gli stalli dovessero essere rimodulati.
- o) Fornitura del vestiario per gli accertatori di sosta.

p) Assunzione a completo carico, senza diritto di rivalsa alcuna, di tutte le spese del contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti, nessuna eccettuata od esclusa.

q) Stipulare le polizze assicurative richieste nel presente Capitolato d'oneri. Copia delle polizze dovrà essere depositata presso l'Ufficio Contratti dell'Amministrazione comunale all'atto della stipula del contratto, inoltre, di anno in anno dovrà essere presentata l'attestazione di pagamento delle polizze.

2. Le attività di cui sopra saranno svolte dal Concessionario con la propria organizzazione aziendale e con proprio personale. Il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le vigenti normative di carattere previdenziale, assistenziale, assicurativo, nei confronti del personale dipendente nonché a corrispondere allo stesso tutto quanto previsto dalle vigenti normative contrattuali. La violazione di quanto previsto a tutela del personale dipendente del Concessionario può costituire causa di revoca della concessione. Il Concessionario risponde direttamente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto connesso con le attività del suo personale.

3. Tutte le attività a carico del Concessionario dovranno essere svolte nel rispetto delle specifiche tecniche desumibili dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari ovvero da quanto previsto nel presente capitolato.

4. Oltre che per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara e per la stipula del contratto, l'Amministrazione acquisirà d'ufficio, nel corso dello svolgimento del servizio, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Art. 50

Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché nel codice di comportamento di questa stazione appaltante contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Art. 51

Disposizioni, registrazioni, modifiche e spese contrattuali

1. Il Concessionario è obbligato a produrre la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto entro e non oltre i termini di legge decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, pena la decadenza dalla stessa.

2. Il Concessionario dovrà provvedere a pagare le spese di pubblicazione relative allo svolgimento della gara anticipate dall'Ente.

3. Il contratto relativo all'affidamento del presente servizio, avente per oggetto prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposto a registrazione e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario.

4. Ogni modifica del presente capitolato deve risultare da atto scritto.

Art. 52

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 53

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e controlli antimafia

1. La stipulazione dei contratti è subordinata al positivo accertamento in ordine alla insussistenza a carico degli aggiudicatari degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
2. In caso di avvalimento gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Art. 54

Disposizioni relative alla fine dell'appalto

Il Concessionario, alla scadenza naturale del servizio, ovvero allo spirare del diverso termine dovuto a qualsiasi altra evenienza, dovrà riconsegnare immediatamente e senza alcun compenso o rimborso spese da parte dell'Amministrazione, le aree adibite a parcheggio in buono stato di manutenzione e conservazione.

Art. 55

Controversie

1. Eventuali controversie, comunque derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto, sono devolute alla competenza del Foro di Pesaro.
2. La giurisdizione amministrativa è di titolarità del T.A.R. Marche, sezione di Ancona.
3. La concessionaria si obbliga ad assicurare la gestione del servizio anche in corso di causa.

Art. 56

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rimanda alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti, comprese le ordinanze comunali aventi attinenza con il servizio affidato, che il Concessionario ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti.

Art. 57

Rappresentanza e domicilio dell'impresa — comunicazioni

1. Salva la facoltà per particolari situazioni di farsi rappresentare da altri soggetti e previa procura speciale, l'impresa, agli effetti del rapporto di concessione di cui al presente disciplinare, dovrà formalmente designare una persona che la rappresenterà legalmente nei confronti della stazione appaltante.
2. Per gli stessi effetti, ogni comunicazione attinente alla concessione dei servizi sarà inoltrata alla sede legale dell'impresa.
3. L'Impresa avrà l'onere di comunicare al Comune ogni variazione di tali sedi.

Art. 58

Accesso agli atti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Art. 59

Trattamento dei dati personali - disposizioni finali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, inadempimento di precisi obblighi di legge, derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica

pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto a fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- a) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto);
- b) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Mondolfo Amministrazione Trasparente.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Comune Mondolfo.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo Email: comune.mondolfo@provincia.ps.it

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il responsabile del VI Settore Polizia Locale